Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Martedì, 8 settembre 1931 - Anno IX — Numero 207

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1380.**

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. **1061.**

Disposizioni circa la nomina e decadenza dei membri della Commissione per i ricorsi dei professori medi ed i procedimenti disciplinari a loro carico (II Commissione del Ministero dell'educazione nazionale).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753;
Veduto il R. decreto 15 novembre 1928, n. 2660;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dieci membri elettivi della II Commissione che il Ministro per l'educazione nazionale nomina ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 13 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753, nell'art. 3 del R. decreto 15 novembre 1928, n. 2660, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, durano in carica quattro anni.

Al compimento del secondo anno del quadriennio, cinque di essi scadono per sorteggio.

I componenti scaduti di carica potranno essere confermati.

Le nomine e conferme per coprire vacanze comunque verificatesi durante il quadriennio di cui al primo comma del presente articolo avranno effetto limitatamente alla durata del quadriennio stesso.

Art. 2.

Il Ministro per l'educazione nazionale può con suo decreto procedere, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, alla totale rinnovazione dei membri della II Commissione suddetta o alla sostituzione di qualcuno di essi anche prima della scadenza del periodo di tempo per il quale la nomina fu disposta.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Vadieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 107. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1381.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. **1070.**

Modifica della composizione del Comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione del Comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze e e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato istituito dall'art. 1 del citato R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313, per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee è composto:

del direttore generale delle dogane e imposte indirette;

del direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

del direttore generale dell'agricoltura;

dell'ispettore generale dell'Ufficio trattati del Ministero delle corporazioni;

di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione, di tre membri designati rispettivamente dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e dalla Confederazione nazionale fascista del commercio.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno esercitate da un funzionario del gruppo A dell'Ufficio trattati del Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 2. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1382.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1072.

Norme per le promozioni nel gruppo A del personale degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado 9° del gruppo A del ruolo del personale degli archivi notarili sono conferite per anzianità congiunta al merito su designazione del Consiglio di amministrazione agli impiegati del grado 10°, i quali abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nel gruppo A, fermo il disposto degli articoli 168 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 21 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, qualora trattisi di impiegati ex combattenti nominati in seguito a passaggio di categoria in applicazione di disposizioni anteriori al citato decreto n. 2395.

Art. 2.

Le promozioni al grado 8° del gruppo A del ruolo medesimo sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame per merito ed a quello di idoneità gli impiegati dei gradi 9° e 10° del gruppo A, i quali alla data del decreto che indice gli esami abbiano compiuto rispettivamente sei od otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9° e 10°, da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti.

I predetti termini sono aumentati di due anni per il personale non provvisto di laurea in giurisprudenza.

Salvo quanto è disposto negli articoli successivi, ai detti esami si applicano le disposizioni che regolano gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è composta di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero della giustizia, di grado non inferiore al quarto, che la presiede, di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero stesso, di grado non inferiore al sesto; di un professore di materie giuridiche presso una università del Regno sia di ruolo che incaricato o libero docente, o presso un Istituto superiore sia di ruolo che incaricato; di un funzionario della carriera di ragioneria presso lo stesso Ministero di grado non inferiore al settimo e di un conservatore di archivio notarile distrettuale.

Un magistrato o un impiegato addetto al Ministero della giustizia, di grado non inferiore al nono, ha le funzioni di segretario.

Art. 4.

Gli esami di concorso per merito distinto constano delle seguenti prove scritte:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema di diritto commerciale;

c) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato, con speciale riferimento alle formalità degli atti notarili;

d) trattazione di un tema pratico sull'ordinamento degli archivi notarili.

Gli esami di concorso per idoneità constano delle seguenti prove scritte:

a) trattazione di un tema di diritto civile o commerciale;

b) delle prove di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma precedente.

Le prove orali hanno per oggetto le stesse materie delle prove scritte, nonchè le leggi ed i regolamenti sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato e le tasse sugli affari

I candidati potranno altresì chiedere di essere ammessi ad una prova orale di paleografia, diplomatica ed archivistica.

Art. 5.

Nella formazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà assegnato nella votazione complessiva un punto o frazione ai candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova in paleografia, diplomatica ed archivistica, un punto a quelli che abbiano conseguito il titolo dell'abilitazione al notariato in virtù del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e mezzo punto a quelli che abbiano conseguito tale titolo in virtù di leggi anteriori.

Art. 6.

Gli impiegati attualmente appartenenti al grado 9° del gruppo *A*, i quali al 1° gennaio 1924 prestavano effettivo servizio negli archivi notarili e furono inquadrati nel gruppo *A* con il decreto Ministeriale 14 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 16 dello stesso mese, sono esonerati dalle prove di esame stabilite nell'art. 2 e possono conseguire la promozione al grado 8° in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

La presente disposizione non si applica a coloro che per sistemazione, per passaggio di categoria o per altre ragioni siano stati nominati nel ruolo del personale degli archivi notarili posteriormente al 1° gennaio 1924, ancorchè la loro appartenenza al detto ruolo debba considerarsi, per disposizione di legge, anteriore alla data medesima.

Art. 7.

Fino a quando il personale contemplato nel 1° comma dell'articolo precedente non sia stato promosso al grado 8°, oppure dichiarato impromovibile dal Consiglio di amministrazione, non potranno conferirsi promozioni al grado medesimo in base agli esami stabiliti nell'art. 2.

Il personale che venga dichiarato impromovibile al grado 8° potrà, peraltro, conseguire la promozione partecipando agli esami previsti dall'art. 2.

Art. 8.

L'esame di concorso o l'esame di idoneità sostenuti a norma del presente decreto, per coloro che conseguano l'approvazione, sostituisce l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato agli effetti di cui agli articoli 112, ultimo comma, e 129, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonchè agli effetti della promovibilità fino al grado di conservatore, ai sensi dell'art. 45 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737.

Art. 9.

Per gli scopi di cui al precedente articolo possono partecipare all'esame di idoneità previsto dall'art. 2 gli attuali funzionari laureati in giurisprudenza del grado 8° del gruppo *A*, sprovvisti del titolo di idoneità o di abilitazione al notariato.

Art. 10.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1383.

REGIO DECRETO 2 luglio 1931, n. 1076.

Concessione alla Società generale elettrica della Sicilia, con sede a Palermo, per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate a Resuttana (Palermo) e Salemi (Trapani).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge n. 234 dell'8 gennaio 1931;

Vista la domanda con la quale la Società generale elettrica della Sicilia, con sede a Palermo, chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società generale elettrica della Sicilia di Palermo, via Libertà n. 8, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate a Resuttana (Palermo) e Salemi (Trapani). La lunghezza della linea elettrica sulla quale vengono convogliate le onde è di km. 62.

Art. 2.

La concessione incomincerà a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del relativo decreto di concessione.

Essa durerà fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è accordata e s'intenderà prorogata di anno in anno mediante pagamento sempre anticipato del canone annuo con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica, salvo disdetta da darsi almeno un mese prima della scadenza. In ogni caso la durata della concessione non potrà essere superiore ai nove anni.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere in seguito emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la stazione di trasformazione di Resuttana e la stazione di trasformazione di Salemi, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di 1760-2310 metri. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse dei disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 10 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società generale elettrica della Sicilia, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delcomunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni. Quando ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 9 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, il Ministero delle comunicazioni potrà disporre la soppressione o la requisizione degli impianti, con le modalità che saranno all'uopo stabilite.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il tecnico incaricato della manutenzione dell'impianto deve essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15.

Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare il canone in ragione di lire annue 690.

A garanzia del pagamento del canone la Società concessionaria dovrà pure versare all'atto della concessione a titolo di deposito cauzionale la somma di L. 690 sul conto corrente postale n. 1-434.

Il primo canone dovrà essere versato all'atto della concessione nella misura corrispondente al periodo di tempo che va dalla data di decorrenza della concessione stessa alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene emanato il decreto.

Per gli anni successivi il canone annuo dovrà essere pagato prima che incominci il nuovo esercizio finanziario effettuando il versamento in qualunque ufficio postale del Regno sul conto corrente 1-434 intestato alla stessa Azienda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 8. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1384.**

REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1931, n. **1085.**

Modifiche al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di adeguare il piano finanziario di cui alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, alle sopravvenute esigenze di sviluppo delle opere di bonifica integrale, da eseguire a cura dello Stato, e di rimediare, in via di urgenza, alla soverchia onerosità di alcune opere di bonifica;

Considerato che non è possibile attendere l'emanazione di una legge modificatrice, per non arrestare l'attuazione delle opere, delle quali non potrebbe essere autorizzata l'esecuzione nel già iniziato esercizio finanziario senza variare preliminarmente il piano degli stanziamenti annui contenuti nella citata legge 24 dicembre 1928, n. 3134;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti di impegno fissati per gli esercizi 1931-32, 1932-33 e 1933-34 per i servizi della bonifica integrale giusta gli articoli 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, ed 1 del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 64, sono modificati nel modo seguente:

esercizio 1931-32 . . . . L. 41.000.000
» 1932-33 . . . . » 37.000.000
» 1933-34 . . . . » 37.000.000
» 1934-35 . . . . » 37.000.000
» 1935-36 . . . . » 23.000.000

Art. 2.

Le assegnazioni di fondi stabilite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per gli esercizi dal 1931-32 in poi sono modificate nel modo seguente:

esercizio 1931-32 . . . . L. 17.500.000
» 1932-33 . . . . » 61.500.000
» 1933-34 . . . . » 94.300.000
» 1934-35 . . . . » 126.900.000
» 1935-36 . . . . » 161.600.000
» 1936-37 . . . . » 198.000.000
» 1937-38 . . . . » 225.200.000
» 1938-39 . . . . » 241.100.000
» 1939-40 . . . . » 248.300.000
» 1940-41 . . . . » 250.000.000

L'assegnazione di L. 250.000.000 sarà mantenuta immutata per gli esercizi dal 1941-42 al 1959-60 decrescendo negli esercizi successivi in relazione al graduale esaurimento dell'annualità trentennale.

Art. 3.

La spesa di L. 150.000.000 autorizzata per la esecuzione diretta di opere di bonifica integrale e per il pagamento in unica soluzione di contributi governativi sulle opere medesime dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, è ridotta a L. 105.000.000 e conseguentemente le somme stanziate e da stanziarsi per i pagamenti da ordinare in dipendenza della detta spesa, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi dal 1930-31 al 1934-35, in aggiunta agli stanziamenti ordinari, sono ridotte come segue:

esercizio 1930-31 . . . . L. 20.000.000
» 1931-32 . . . . » 25.000.000
» 1932-33 . . . . » 20.000.000
» 1933-34 . . . . » 20.000.000
» 1934-35 . . . . » 20.000.000

Art. 4.

Le assegnazioni di fondi stabilite per concessioni di contributi in costruzione di acquedotti rurali dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sono ridotte alle seguenti somme:

esercizio 1930-31 . . . . L. 1.050.000
» 1931-32 . . . . » 3.050.000
» 1932-33 . . . . » 5.050.000
» 1933-34 . . . . » 7.050.000
» 1934-35 . . . . » 9.050.000
» 1935-36 . . . . » 11.050.000
» dal 1936-37 al 1959-60 » 12.050.000

Dopo quest'ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualità.

Art. 5.

Le assegnazioni di fondi stabilite, per il concorso dello Stato nella costruzione di borgate rurali e di fabbricati rurali isolati purchè strettamente connesi ai fini della bonifica, dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sono ridotte alle seguenti somme:

esercizio 1930-31 . . . . L. 650.000
» 1931-32 . . . . » 1.650.000
» 1932-33 . . . . » 2.650.000
» 1933-34 . . . . » 3.650.000
» 1934-35 . . . . » 5.150.000
» 1935-36 . . . . » 6.650.000
» 1936-37 . . . . » 8.150.000
» dal 1937-38 al 1959-60 » 9.650.000

Per gli esercizi successivi a questo ultimo l'assegnazione verrà commisurata al fabbisogno necessario per il servizio delle annualità vigenti.

Art. 6.

Nel limite complessivo della spesa di L. 60.000.000, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare un contributo straordinario per quelle opere di bonifica idraulica e per quelle di irrigazione, rientranti nella sua competenza, le quali, essendo state intraprese da Consorzi, col concorso dello Stato nel periodo successivo alla guerra, risultino soverchiamente onerose, rispetto alla capacità tributaria normale degli immobili interessati.

Il contributo sarà stabilito nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile, per le proprietà interessate nelle opere, l'onere di bonifica e sarà assegnato dal Ministero, sentito l'ispettore regionale per l'agricoltura e il Consiglio superiore dei lavori pubblici e i Comitati tecnici degli uffici regionali delle opere pubbliche, competenti per ragione di territorio.

Alla spesa occorrente si farà fronte nei limiti stabiliti e con i fondi assegnati rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Resta ferma la facoltà di provvedere al pagamento del contributo straordinario, a mezzo delle operazioni di credito autorizzate dall'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1931-32.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 17. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1385.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1931, n. 1086.

Ruolo unificato dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, relativo al servizio degli addetti commerciali e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, prorogato con i Regi decreti 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088, concernenti le norme per il riordinamento dei servizi;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernente la ripartizione dei servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, relativo all'approvazione dei ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'assoluta necessità di provvedere al riordinamento dei servizi inerenti alla politica doganale e commerciale per completare l'assetto dei servizi del Ministero delle corporazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali ruoli organici degli addetti commerciali all'estero e dell'Ufficio trattati e legislazione doganale sono sostituiti dal ruolo organico unico, risultante dalle tabelle 1 e 2 annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

L'Ufficio trattati e legislazione doganale assumerà la denominazione di « Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero ».

Art. 2.

I funzionari dei ruoli soppressi dell'Ufficio trattati e degli addetti commerciali saranno inquadrati nei posti di grado corrispondenti a quello attualmente ricoperto, previsti dalle tabelle organiche annesse al presente decreto secondo la rispettiva anzianità.

Art. 3.

Per i concorsi e per le promozioni nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale valgono le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati civili e successive modificazioni.

Art. 4.

Il ruolo del gruppo *C* di cui alla tabella n. 2 è transitorio. I relativi posti saranno soppressi a mano a mano che si renderanno vacanti.

Art. 5.

Le funzioni di addetto commerciale all'estero saranno disimpegnate dai funzionari appartenenti al ruolo di cui alla tabella n. 1 di grado non inferiore al 9°. Essi verranno designati con decreto del Ministro per le corporazioni.

La destinazione dei funzionari stessi viene stabilita dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per gli affari esteri.

È in facoltà del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, di richiamare in sede i funzionari che siano stati destinati a prestare servizio all'estero.

Art. 6.

I consiglieri ed addetti commerciali ed i funzionari del Ministero delle corporazioni con funzioni commerciali, attualmente all'estero, continuano nell'ufficio che ricoprono, salvo quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli incarichi e le reggenze di uffici commerciali all'estero attualmente affi-

dati a personale diverso da quello considerato nel comma precedente.

Art. 7.

Ai funzionari di cui all'art. 5 è attribuita la qualifica di consigliere commerciale allorquando ricoprono il grado 6°.

Tale qualifica potrà essere attribuita anche ai funzionari di grado 7° che abbiano esercitato all'estero le funzioni di addetto commerciale nel detto grado per almeno quattro anni

I funzionari del cessato ruolo degli addetti commerciali e i funzionari del Ministero delle corporazioni attualmente all'estero con funzioni commerciali che abbiano la qualifica di consigliere commerciale, conservano la qualifica stessa.

Art. 8.

I posti che risulteranno disponibili nei gradi 9°, 10° ed 11° alla prima attuazione del presente decreto, dopo l'inquadramento del personale dei due soppresi ruoli, saranno conferiti, se di grado 11°, in base alle disposizioni del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733; se di grado 9° o 10°, mediante concorsi per titoli ed esami ai quali potranno essere ammessi i funzionari dello Stato, provvisti delle lauree richieste per la carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni, che rivestano almeno il grado 10° di gruppo *A* — od il 9° di gruppo *B*, — o abbiano superato, se di grado 10° di gruppo *B*, l'esame di idoneità per la promozione al grado 9°.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a bandire i relativi concorsi.

Art. 9.

Restano in vigore tutte le disposizioni riguardanti il personale contemplato nel presente decreto in quanto non contrastino con le disposizioni in esso contenute.

Art. 10.

Le economie realizzate in forza del presente decreto, in confronto della spesa già portata dai soppressi ruoli dell'Ufficio trattati e degli addetti commerciali, che si consolidano in L. 250.300 andranno a diminuzione della somma messa a carico del Fondo speciale delle corporazioni dall'art. 8 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 18. — MANCINI.

Ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

TABELLA n. 1.

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Ispettori superiori o consiglieri commerciali	5
7°	Ispettori capi di 1ª classe o consiglieri o addetti commerciali di 1ª classe	8
8°	Ispettori capi di 2ª classe o addetti commerciali di 2ª classe	7
9°	Primi ispettori o addetti commerciali di 3ª classe	5
10° e 11°	Ispettori e ispettori aggiunti . . .	5
	N.	31

TABELLA n. 2.

Gruppo C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Primi commissari	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per le corporazioni*: BOTTAI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-629.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus ved. Maria fu Antonio Bratus e fu Lipuscek Maria, nata a Monte San Vito il 22 agosto 1858 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Maria fu Martino, nata a Idria l'11 agosto 1921, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5947)

N. 3390-628.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus ved. Maria fu Michele Voncina e fu Maria Crnologar, nata a Idria di Sotto il 19 agosto 1867 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Antonio fu Antonio, nato a Chiapovano il 13 aprile 1894, figlio;

Bratus Giustina fu Antonio, nata a Idria il 7 ottobre 1897, figlia;

Bratus Paola fu Antonio, nata a Idria il 22 ottobre 1904, figlia;

Bratus Flora fu Antonio, nata a Idria il 1° giugno 1906, figlia;

Bratus Felice fu Antonio, nato a Idria il 2 dicembre 1909, figlio;

Bratus Raffaela fu Antonio, nata a Idria il 24 ottobre 1901, figlia;

Bratus Nietko di Raffaela Bratus, nato a Idria il 4 giugno 1923, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5948)

N. 3390-627.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Sebastiano fu Sebastiano e della fu Maria Lapajne, nato a Idria il 19 gennaio 1864 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Maria fu Gregorio Krivic, nata a Idria il 7 febbraio 1863, moglie;

Bratus Maria, nata a Idria il 6 agosto 1894, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5949)

N. 3390-701.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Stefano fu Stefano e fu Strukelj Lucia, nato a Cal di Canale il 20 dicembre 1876 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Teresa fu Pietro Okroglic, nata a Cal il 30 settembre 1886, moglie;

Bratuz Cristina, nata a Cal di Canale l'11 giugno 1904, figlia;

Bratuz Stanislao, nato a Cal di Canale il 5 novembre 1906, figlio;

Bratuz Felice, nato a Cal di Canale il 1° febbraio 1908, figlio;

Bratuz Maria nata a Cal di Canale il 30 aprile 1909, figlia;

Bratuz Luigi Boldomiro, nato a Cal di Canale il 24 giugno 1910, figlio;

Bratuz Venceslao, nato a Cal di Canale il 15 marzo 1912, figlio;

Bratuz Olga, nata a Cal di Canale il 19 luglio 1913, figlia;

Bratuz Raffaela, nata a Cal di Canale il 27 ottobre 1916, figlia;

Bratuz Isidoro, nato a Moravce (Jugoslavia) l'11 aprile 1919, figlio;
Bratuz Miroslao, nato a Cal di Canale il 23 novembre 1920, figlio;
Bratuz Vladislava, nata a Cal di Canale il 4 giugno 1922, figlia;
Bratuz Giuliano, nato a Cal di Canale il 18 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5950)

N. 1290.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Facchin-Negri » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Facchin-Negri Giulio fu Giovanni e fu Giurin Luigia, nato a Zara il 16 febbraio 1869 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Facchi-Negri ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria nata Japuncich, nata ad Arbe (Jugoslavia) il 7 ottobre 1866 e per il figlio Giovanni, nato a Zara il 23 luglio 1904.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5848)

N. 1536.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Marinovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Marinovich Angiolina fu Giuseppe , nata a Trieste il 19 aprile 1859 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5849)

N. 1535.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Marinovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Rosanek Maddalena nata Marinovich fu Simeone e fu Giovanna Dervis, nata a Zara l'8 gennaio 1863 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5850)

N. 1292.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle fa-

miglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Facchin-Negri » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Francovich Antonietta nata Facchin-Negri, di Giulio e di Maria Japuncich, nata a Zara il 26 giugno 1906 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Facchi-Negri ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5851)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati titoli:

Obbligazione del Prestito del Comune e della Camera di commercio e industria di Trieste — Titoli: al portatore 1 — Numero 11217 — Capitale: fiorini 500.

In analogia dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione.

Roma, 20 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6535)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156 — Numero del certificato provvisorio: 2710 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Tripoli — Intestazione: Miceli Antonio fu Luigi, domic. in Tripoli — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 160 — Numero del certificato provvisorio: 8345 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: comune di Dignano (Udine) — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2503 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Fondo poveri di Aidussina — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2504 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Asilo infantile di Aidussina — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2505 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: comune di Aidussina — Capitale: L. 2800.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5442)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 6920 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Gitto Carmelo fu Litterio, domic. in Valguarnera (Caltanissetta) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 12943 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Cocomazzi Maria-Giovanna fu Michele, domic. in San Giovanni Rotondo (Foggia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 801 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 6 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Gallucci Giovanni fu Matteo, già domic. in Rionero in Vulture (Potenza) — Capitale: L. 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 118 — Numero del certificato provvisorio: 14861 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Parmeggiani Michele fu Emilio, domic. in Modena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 119 — Numero del certificato provvisorio: 58411 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Amarisse Angelo, domic. in Cave (Roma) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 13984 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Andreatti Virgilio — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 122 — Numero del certificato provvisorio: 4180 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Frosinone — Intestazione: Capaldi Giuseppe fu Lorenzo, minore, domic. in Picinisco (Frosinone) — Capitale: L. 13.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio: 3890 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Vaccaro Vincenzo di Vincenzo, domic. in Canicattì (Agrigento) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 3712 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Bertagnolli Raffaele fu Vincenzo, domic. in Livo (Trento) — Capitale: L. 400

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 21728 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Varini Maria fu Giovanni, domic. in Suzzara (Mantova) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 4592 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Asserdi Giuseppe di Stefano, minore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 7484 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Società Emiliana, vendita automobili con sede in Modena — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 2 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Bolognani Silvio di Guido, domic. in Trento, per conto degli impiegati del comune di Romazzolo (Trento) — Capitale: L. 1700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 27194 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Società Cooperativa di mutuo soccorso di Bellizzi (Avellino) — Capitale: L. 200

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 16467 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Scalora Salvatore fu Carmelo, domic. in Calatabiano (Catania) — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3101)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Littorio	48919	1.320 —	Lo Presti-Spicuzza *Felicia, Maria, Vincenzo, Giuseppe, Salvatore* e *Antonino* di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, domic. in Palermo.	Lo Presti-Spicuzza *Felicia-Maria, Vincenzo-Giuseppe* e *Salvatore-Antonino* di Giuseppe ecc., c. c.
Cons. 5 %	387888	25 —	Toni *Maria* fu Vincenzo, nubile, domic. a Montemarano (Avellino).	Toni *Anna Maria* fu Vincenzo ecc., c. c.
»	138691	10.000 —	Caporali Guido, Giorgio e Ruggiero fu *Gino*, minori sotto la p. p. della madre Mary Biasioli vedova Caporali, domic. in Adria (Rovigo).	Caporali Guido, Giorgio e Ruggiero fu *Domenico* minori ecc., c. c.
3.50 %	346122	140 —	Pellegrini *Cesare* fu Giuseppe, domic. in Milano; con usufrutto a favore di Pellegrini Angela fu Giuseppe ved. di Crosta Carlo, domic. a Milano.	Pellegrini *Ernesto detto Cesare* fu Giuseppe ecc., c. c.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5780)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Bivona	E	—	1
Id.	Raffadali	B	—	1
Alessandria	Robella d'Asti	B	—	1
Bari	Gravina	O	—	1
Id.	Noci	Cp	—	1
Belluno	Cesiomaggiore	B	—	1
Id.	Mel	B	—	2
Brescia	Manerbio	B	—	1
Brindisi	Oria	E	—	1
Catanzaro	Badolato	Cp	—	1
Chieti	Guardiagrele	O	—	1
Cosenza	Rossano	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Fiume	Elsane	B	—	1
Foggia	Castelluccio Valmag.	O	1	—
Id.	Celle S. Vito	O	—	1
Id.	Cerignola	E	1	—
Id.	Faeto	E	1	—
Id.	Lucera	O	—	1
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	E	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Id.	Volturino	E	1	—
Lecce	Copertino	E	—	1
Id.	Diso	B	—	1
Macerata	Urbisaglia	B	1	—
Messina	S. Agata di Militello	B	—	3
Milano	Milano	B	—	2
Id.	Rho	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Novara	Cerano	B	—	1
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	—	1
Pavia	Parona	B	1	—
Id.	Torre Vecchia Pia	B	1	—
Roma	Anzio	B	—	1
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Licenza	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Mercato S. Severino	B	—	1
Siracusa	Lentini	B	—	1
Taranto	Massafra	Cp	2	—
Torino	Chivasso	B	—	1
Id.	Mathi	B	—	1
Trento	Ala	B	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	B	—	1
Viterbo	Tuscania	O	—	1
			18	37

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Belluno	B	—	1
Id.	Seren del Grappa	B	—	1
Brescia	Leno	B	—	1
Frosinone	Ceprano	B	—	1
Pavia	Vigevano	B	—	1
Reggio di Calabria	Platì	B	—	4
Roma	Fiano Romano	B	1	—
Id.	Nazzano	B	—	1
Sassari	Ploaghe	B	1	—
Verona	Roverè	B	—	1
			2	11
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Id.	Carezzano	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Aosta	Agas	B	7	—
Id.	Valperga	B	1	—
Bergamo	Calvenzano	B	2	—
Id.	Castione della Presol.	B	—	1
Id.	Songavazzo	B	—	1
Brescia	Cologne	B	—	1
Id.	Comezzano Cizzago	B	—	1
Id.	Leno	B	—	1
Campobasso	Montagano	O	—	1
Como	Valmorea	B	3	—
Cuneo	Casalgrasso	B	—	1
Ferrara	Codigoro	B	—	1
Firenze	Borgo S. Lorenzo	B	1	1
Milano	Morimondo	B	—	1
Id.	S. Zenone al Lambro	B	—	1
Modena	Montecreto	B	1	—
Id.	Sestola	B	2	1
Novara	S. Pietro Mosezzo	B	—	2
Parma	Noceto	B	1	—
Pavia	Bascapè	B	—	2
Id.	Borgo S. Siro	B	—	2
Id.	Corana	B	—	1
Id.	Mede	B	1	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
Roma	Gavignano	O	—	1
Id.	Segni	O	1	—
Torino	Rivarolo Canavese	B	6	—
Varese	Cazzago	B	1	—
Id.	Taino	B	1	—
Vercelli	Palazzolo	B	1	—
			32	21
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona (a)	Sassoferrato	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	8	—
Id.	Pergine	S	—	2
Ascoli Piceno	Falerone	S	—	1
Avellino	Volturara Irpina	S	—	3
Bari	Alberobello	S	1	—
Belluno	Auronzo	S	1	2
Id.	Seren del Grappa	S	1	—
Bologna	Bologna	S	4	1
Id.	Castelmaggiore	S	—	2
Id.	Mazzabotto	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Bologna	S. Agata Bolognese	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Bolzano	S	—	5
Id.	Bressanone	S	—	1
Id.	Dobbiaco	S	—	1
Id.	Laives	S	—	2
Id.	Marebbe	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Id.	S. Genesio	S	—	1
Id.	S. Martino	S	—	1
Id.	Vadena	S	—	1
Brescia	Nuvolento	S	—	1
Id.	Salò	S	—	1
Id.	S. Felice del Benaco	S	—	1
Campobasso	Baranello	S	—	1
Id.	Carpinone	S	2	24
Id.	Castelmauro	S	—	3
Id.	Montefalc. del Sannio	S	—	4
Chieti	Castelguidone	S	8	—
Id.	Cast. Messer Marino	S	4	—
Id.	Lanciano	S	18	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Monteodorico	S	8	3
Id.	Roccaspinalveti	S	2	—
Id.	Schiavi di Abruzzo	S	70	—
Cuneo	Centallo	S	—	1
Id.	Fossano	S	2	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Foggia	Apricena	S	1	—
Id.	Bovino	S	2	—
Id.	Lesina	S	—	1
Id.	Manfredonia	S	—	1
Id.	Pietramontecorvino	S	1	1
Id.	Sansevero	S	1	—
Id.	Volturino	S	3	—
Gorizia	Aidussina	S	—	1
Id.	Castel d'Istria	S	—	3
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Comeno	S	—	2
Id.	Gargaro	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	4
Matera	S. Mauro Forte	S	1	—
Milano	Milano	S	—	1
Modena	Modena	S	—	1
Padova	Padova	S	—	1
Parma	Medesano	S	—	2
Pavia	Badia	S	—	1
Id.	Bressana Bottarona	S	2	—
Id.	Garlasco	S	—	1
Perugia	Città di Castello	S	1	1
Id.	Marsciano	S	2	—
Pistoia	Tizzana	S	3	—
Pola	Orsara	S	3	5
Id.	Rovigno	S	—	1
Id.	Visignano	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	—	2
Rieti	Torri in Sabina	S	1	—
Salerno	Buccino	S	1	—
Teramo	Atri	S	—	1
Id.	Crognaleto	S	—	4
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	1
Id.	S. Omero	S	—	4
Id.	Teramo	S	—	12
Trento	Cles	S	—	2
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Lavis	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Ora	S	—	3
Trento	Taio	S	—	2
Id.	Tormeno	S	—	3
Id.	Tuenno	S	—	4
Treviso	Cornuda	S	—	1
Id.	Maser	S	—	1
Id.	Mogliano Veneto	S	—	1
Id.	Pederobba	S	—	2
Trieste	Trieste	S	15	3
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
Id.	Brunico	S	—	1
Id.	Colloredo	S	—	2
Id.	Fagagna	S	—	3
Id.	Malborghetto	S	—	1
Verona	Verona	S	—	1
Vicenza	Carrè	S	—	2
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	1
			170	159
	Morva.			
Lecce	Gallipoli	E	—	1
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	2	—
Pavia	Pinarolo Po	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
Roma	Roma	E	—	1
			6	2
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Sciacca	E	5	—
Avellino	Altavilla	E	—	1
Id.	Contrada	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Bari	Bisceglie	E	1	—
Catania	Giarre	E	1	—
Id.	Misterbianco	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Messina	Messina	E	3	—
Napoli	Casalnuovo	E	—	1
Id.	Cercola	E	2	—
Id.	Cimitile	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Gragnano	E	1	1
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	9	1
Id.	Palma Campania	E	4	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	—	1
Id.	S. Maria Capua Veter.	E	5	—
Id.	S. Paolo di Civitate	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	3	—
Salerno	Agropoli	E	1	—
Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Laureana Cilento	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Siano	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
			52	5

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	Cn	—	1
Id.	Alessand. della Rocca	Cn	—	1
Ancona (a)	Ancona	Cn	12	—
Brescia	Coccaglio	Cn	—	1
Cosenza	Acri	Cn	—	1
Foggia	Cagnano Varano	S	1	—
Lecce	Specchia	Cn	—	1
Messina	Milazzo	Cn	—	1
Napoli	Aversa	Cn	—	3
Id.	Casalnuovo	Cn	—	1
Id.	Cercola	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	2
Id.	Marano	Cn	—	4
Id.	Napoli	Cn	—	20
Id.	Pollena Trocchia	Cn	—	1
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	3
Id.	Torre del Greco	Cn	—	2
Perugia	Spoleto	B	—	1
Pistoia	Tizzana	Cn	—	1
Id.	Uzzano	Cn	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	—	1
Sassari	Padria	Cn	1	—
Terni	Amelia	Cn	—	3
			14	53

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona (a)	Fabriano	O	3	—
Aquila	Caporciano	C	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Roccaraso	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Arezzo	Poppi	O	1	—
Bari	Gravina	O	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Campobasso	Busso	E	3	—
Id.	Campobasso	E	2	—
Id	Campodipietra	E	1	—
Id.	Campolieto	O	1	—
Id.	Castel S. Vincenzo	O	—	50
Id.	Castropignano	E	—	1
Id.	Fossalto	E	5	—
Id.	Guardiaregia	E	1	—
Id.	Guglionesi	E	1	—
Id.	Petracatella	E	1	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Chieti	Rosello	O	1	—
Foggia	S. Marco in Lamis	O	—	1
Frosinone	Fiuggi	O	—	1
Id	Veroli	O	1	—
Macerata	Fiuminata	O	—	1
Id.	Pievetorina	O	1	—
Id.	Visso	O	5	—
Matera	Craco	O	1	1
Palermo	Palermo	E	—	1
Perugia	Foligno	O	4	—
Id.	Spoleto	O	2	—
Pesaro e Urbino	Carpegna	O	—	2
Id.	Montecopiolo	O	—	1
Rieti	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Greccio	O	1	—
Id.	Leonessa	O	3	—

Segue Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Rieti	Poggio Moiano	O	3	—
Id.	Rieti	O	2	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id	Civitavecchia	O	—	1
Id.	Cori	O	1	—
Id	Gavignano	O	1	—
Id.	Genazzano	O	1	—
Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Nemi	O	1	—
Id	Nettuno	O	1	—
Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Roma	O	—	1
Id.	Tolfa	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id	Romagnano al Monte	O	3	—
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Terni	O	4	—
Viterbo	Bassanello	O	1	—
Id.	Bassano di Sutri	O	1	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Corchiano	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Montelto di Castro	O	1	—
Id.	Monteromano	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			84	61

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Canicattì	O	1	—
Foggia	Rignano Garganico	Cp	1	—
Id.	Vieste	Cp	—	1
Pesaro e Urbino	S. Agata Feltria	Cp	4	—
Piacenza	Bobbio	Cp	1	—
Salerno	Romagnano al Monte	CpO	1	—
			8	1

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Belluno	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Longarone	B	1	—
Id.	Mel	B	9	—
Id	Sedico	B	1	—
Id.	Trichiana	B	1	—
Bologna	Crevalcore	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	S. Giorgio di Piano	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	2	—
Cremona	Castelvisconti	B	—	1
Id.	Genivolta	B	—	1
Id.	Grumello Cremonese	B	—	1
Ferrara	Vigarano Mainarda	B	—	1
Firenze	Scarperia	B	1	—
Frosinone	Casalattico	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Aborto epizootico.*			
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Modena	B	1	—
Novara	Bellinzago	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Momo	B	1	—
Parma	Fontevivo	B	6	—
Id.	S. Lazzaro	B	2	—
Piacenza	Bettola	B	1	—
Id.	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	2	—
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Ziano	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	2	—
Id.	S. Martino	B	1	—
Roma	Tivoli	B	1	—
Rovigo	Arquà Polesine	B	—	1
Id.	Crespino	B	1	—
Venezia	Cova	B	1	—
			47	7
	Segue *Tubercolosi bovina*			
Arezzo	Montevarchi	B	1	—
Foggia	Cerignola	B	1	—
			2	—
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	4
			—	5
	Influenza del cavallo.			
Lecce	Carmiano	E	—	1
Id.	Lecce	E	—	5
Id.	Surbo	E	—	2
Udine	Montereale Cellina	E	—	1
			—	9
	Colera dei polli.			
Ancona (*a*)	Fabriano	P	1	—
Como	Lecco	P	1	—
Foggia	Monteleone di Puglia	P	3	—
Pesaro e Urbino	S. Leo	P	—	5
			5	5

(5822)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	27	50	55
Carbonchio sintomatico	8	10	13
Afta epizootica	19	33	53
Malattie infettive dei suini	34	95	329
Morva	5	7	8
Farcino criptococcico	7	30	57
Rabbia	13	26	67
Rogna	19	66	145
Agalassia contagiosa delle pecore e e delle capre	5	6	9
Aborto epizootico	14	35	54
Tubercolosi bovina	2	2	2
Diarrea dei vitelli	2	2	5
Influenza del cavallo	2	4	9
Colera dei polli	4	4	10

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.